



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Pianificazione e risorse

Istruzione concernente la registrazione e la modifica dei dati personali nel SIMIC

Destinatari	<ul style="list-style-type: none">• Collaboratori delle autorità cantonali e comunali preposte alla migrazione• Collaboratori della SEM
Luogo, data	Berna-Wabern, 1° gennaio 2026 versione 5.0
N. di riferimento/incarto	Istruzione n. 01/2025 - SEM-I-2AFF3401/1156

Sostituisce la versione 4.0 del 1° ottobre 2025

Indice

1.	Scopo e campo d'applicazione	3
2.	Principi e basi	3
2.1	Il termine «identità»	3
2.2	Identità accertata in modo sicuro o non sicuro.....	3
2.3	Genere d'identificazione.....	4
2.4	Identità principale e identità secondarie.....	4
3.	Registrazione dei nomi.....	6
3.1	Principi di registrazione	6
3.2	Caratteri speciali e trascrizione.....	7
4.	Registrazione di altri dati anagrafici.....	8
4.1	Informazioni riguardanti la nascita.....	8
4.2	Data di nascita	8
4.3	Nazionalità	8
4.4	Registrazione del sesso.....	9
4.4.1	Prima registrazione del sesso.....	9
4.4.2	Modifica del sesso e del nome	9
4.5	Nota di contestazione	11
5.	Accertamento dell'identità	12
5.1	Iter in caso di dubbi circa l'identità.....	12
5.2	Tracciabilità dei cambiamenti d'identità	12
5.3	Iscrizioni nel registro dello stato civile svizzero Infostar	12
5.4	Trattamento di persone inattive.....	13
5.5	Adeguamenti dei dati personali in presenza di provvedimenti.....	13
5.6	Identità in caso di domanda d'asilo e traffico di visti constatato.....	14
6.	Competenza e iter per gli adeguamenti dei dati personali.....	14
6.1	Modifica dell'identità principale in caso di divergenze rispetto al registro dello stato civile Infostar.....	14
6.2	Modifiche di dati personali nel settore della LStrl.....	14
6.3	Modifiche di dati personali nel settore dell'asilo	15
6.4	Modifiche in base al risultato del confronto dattiloskopico o basato sull'immagine del volto.....	15
6.5	Modifiche in caso di ricorso durante una procedura in corso.....	15
7.	Registrazione di documenti d'identità nazionali.....	16
8.	Interlocutori	16
9.	Entrata in vigore	16

1. Scopo e campo d'applicazione

La presente istruzione è finalizzata a una disciplina unitaria della registrazione e della modifica dei dati personali nel registro di persone della Confederazione SIMIC (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione).

L'istruzione si applica a tutti i collaboratori della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che, nell'ambito della loro attività, raccolgono dati personali di cittadini stranieri e li registrano nel SIMIC o nei suoi sottosistemi oppure li inoltrano per la registrazione in questi sistemi.

La presente istruzione funge da raccomandazione per altre applicazioni finalizzate alla registrazione di dati personali di stranieri, ossia:

- il Registro dello stato civile informatizzato Infostar dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- il Casellario giudiziale informatizzato VOSTRA dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- il Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- il Sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- il Registro centrale degli assicurati UCC-UPI dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC);
- il Sistema d'informazione in materia penale Rumaca dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- i registri degli abitanti e i cataloghi elettorali dei Cantoni e dei Comuni, ecc.

2. Principi e basi

2.1 Il termine «identità»

Nel SIMIC l'**«identità»** di una persona è definita in base ai seguenti dati personali: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e sesso. Secondo l'articolo 1a lettera a dell'OAsi 1 (RS 142.311), nel settore dell'asilo l'identità è definita anche dal luogo di nascita e dall'etnia.

2.2 Identità accertata in modo sicuro o non sicuro

Si distingue tra identità accertata in modo sicuro e non sicuro.

L'identità è considerata accertata in modo **sicuro** se la persona produce l'**originale di un documento d'identità o di viaggio autentico, valido, intestato a suo nome e munito di una fotografia, rilasciato dal suo Stato d'origine (sono esclusi i documenti sostitutivi del passaporto e i lasciapassare)**.

L'identità di una persona è considerata accertata in modo **non sicuro** se non è disponibile un documento d'identità o di viaggio munito di fotografia rilasciato dal suo Stato d'origine, se è disponibile soltanto una copia di tale documento, se tale documento non è più valido, se non è possibile stabilire in modo chiaro che tale documento è intestato al portatore oppure se non è possibile determinarne l'autenticità.

Se non è disponibile un documento d'identità o di viaggio con fotografia, i dati personali sono rilevati sulla base dei documenti seguenti in ordine di priorità:

- **documenti dello stato civile** (p. es. atto di nascita o di matrimonio) particolarmente affidabili per la determinazione del nome ufficialmente vincolante;
- altri **documenti con fotografia rilasciati dallo Stato d'origine (nazionalità) o di provenienza** (p. es. patente di guida, documenti di viaggio per rifugiati, passaporti per apolidi, documenti sostitutivi del passaporto, lasciapassare);
- **informazioni fornite dalle persone interessate**, che possono essere completate in base alla scheda delle generalità dei centri federali d'asilo (CFA) o delle autorità di controllo alle frontiere (UDSC) e, se del caso, ad altri documenti presentati quali certificati scolastici, diplomi, tessere sindacali ecc.

I documenti di viaggio svizzeri per stranieri (secondo l'ODV, RS 143.5) costituiscono documenti d'identità di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero (art. 12 cpv. 1 ODV).

2.3 Genere d'identificazione

Il genere d'identificazione definisce la fonte sulla quale si basano i dati personali dell'identità principale/secondaria. Nel SIMIC i generi d'identificazione sono i seguenti:

- **«secondo il registro di stato civile»**: identità provata da un documento del registro svizzero dello stato civile (Infostar) sulla base di un evento di stato civile verificatosi in Svizzera (p. es. nascita, matrimonio, divorzio, riconoscimento di un figlio, adozione);
- **«secondo il documento di viaggio»**: identità accertata in modo sicuro in base a un documento d'identità o di viaggio con fotografia rilasciato dallo Stato d'origine;
- **«su informazione»**: identità accertata in modo non sicuro secondo il capitolo 2.2.

2.4 Identità principale e identità secondarie

Ogni persona ha **un'identità principale** nel SIMIC. Se è nota una sola identità della persona, questa è considerata l'identità principale a prescindere dal fatto che sia stata accertata in modo sicuro o no. L'identità principale corrisponde al **nome ufficiale della persona**.

Una persona può avere **più identità secondarie**. Tali identità rivelano sotto quali altri nomi e indicazioni una persona è nota alle autorità. Sono generate automaticamente da modifiche (p. es. in occasione del trattamento dell'identità principale o di una fusione di dati) o, se necessario, possono essere registrate manualmente.

Il **genere d'identità secondaria** indica il **motivo per cui è stata registrata un'identità secondaria**. In caso di modifica dell'identità principale, il genere d'identità è ripreso dal sistema nella nuova identità secondaria. Le motivazioni possibili sono le seguenti:

Genere di identità secondaria (nell'ordine dell'elenco nel SIMIC)	Campo di validità	
	Asilo	LStrl / LCit
Nome alias Dati personali divergenti del richiedente. La divergenza dei dati d'identità è dimostrata ad esempio tramite: - risultati AFIS; - rapporti della polizia o delle ACF.	Sì	Sì
Nome su informazione Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!	Sì	Sì
Nome secondo il documento di viaggio Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!	Sì	Sì
Nome secondo il registro di stato civile Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!	Sì	Sì
Cognome da celibe/nubile Cognome della persona <u>prima</u> del matrimonio (caso speciale di cambiamento del cognome).	Sì	Sì
Cambiamento di nome Vi si ricorre <u>in presenza di un cambiamento di cognome ufficiale</u> , fondato sulla decisione di un'autorità giudiziaria o secondo l'articolo 30 CC. Questo principio si applica anche al cambiamento del nome.	Sì	Sì
Matrimonio precedente Si applica a persone che <u>in precedenza sono già state sposate una o più volte</u> e che cambiano cognome in seguito a un nuovo matrimonio. In tal modo è garantito che l'identità precedente sia conservata nel SIMIC.	Sì	Sì
Dati divergenti Si utilizza nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none">• diversa ortografia del cognome e/o del nome• date di nascita diverse a causa di dati riportati in maniera incompleta, differenze di calendario.	Sì	Sì
Abuso del nome Le indicazioni fornite dal richiedente sulla propria identità sono comprovatamente false (uso del nome di un'altra persona realmente esistente , p. es. utilizzo del passaporto del fratello).	Sì	Sì
Nome registrazione iniziale Si utilizza per la registrazione in assenza di dati completi e/o margine d'interpretazione (LStrl).	Sì	Sì

Nome di artista Si utilizza per personalità (cantanti, attori ecc.) che si servono del nome d'arte quale pseudonimo (p. es. Mina).	No	Sì
Errore di registrazione Si utilizza qualora un'identità vada rettificata in seguito a un errore di registrazione dell'autorità (dimostrato in base a documenti o atti archiviati nel dossier). Queste identità secondarie sono ormai solo parzialmente visibili nel SIMIC.	Sì	Sì
Identità falsa Indica una situazione in cui vengono utilizzati documenti falsificati: <ul style="list-style-type: none"> - documenti con contenuti falsificati (p. es. fotografia sostituita, nome modificato, cancellature) - falsificazioni integrali (p. es. copia laser) - falsificazioni in bianco 	Sì	Sì
Adozione Indica l'identità prima dell'adozione.	Sì	Sì
Nazionalità precedente Dati personali relativi a nazionalità precedenti.	Sì	Sì
Altre ragioni Si utilizza qualora nessuno dei generi di identità suindicati faccia al caso.	Sì	Sì

3. Registrazione dei nomi

3.1 Principi di registrazione

In virtù dell'associazione della Svizzera a Schengen, alle persone straniere residenti in Svizzera provenienti da un Paese non associato a Schengen deve essere **rilasciato un titolo di soggiorno** che, insieme al passaporto, svolge la **funzione di visto permanente per lo spazio Schengen**. In conformità con le basi giuridiche dell'Accordo di associazione a Schengen, il titolo di soggiorno (comunemente chiamato permesso di soggiorno) deve corrispondere alle **informazioni contenute nel passaporto**. I punti qui menzionati si applicano analogamente ai documenti di identità dei cittadini dell'UE/AELS e nel settore dell'asilo.

In linea di principio, i nomi e i cognomi sono registrati con **lettere maiuscole e minuscole** (lettera iniziale: maiuscola) e riportati secondo la zona a lettura ottica (MRZ) del passaporto. Se la MRZ contiene nomi o cognomi abbreviati, questi devono essere registrati per quanto possibile per intero, **così come figurano nella zona visibile all'occhio nudo del documento d'identità**. Se nella MRZ figurano due nomi e cognomi separati da una «o», nel SIMIC vanno registrate entrambe le identità (di cui una come identità secondaria).

Se nel passaporto non viene fatta distinzione tra nome e cognome (catena di nomi), occorre comunque procedere alla migliore attribuzione possibile di nome e cognome. Ove ciò non sia

possibile e i [promemoria sui Paesi della SEM](#)¹ non prevedano diversamente, è possibile procedere a una **doppia registrazione** (stessa voce per nome e cognome). Nel dubbio, per l'assegnazione del nome e del cognome prevale l'ordine figurante nella MRZ rispetto a quello della zona visibile all'occhio nudo.

Nei campi relativi al nome non devono essere inseriti segnaposto come «nv» (not verified) o «FNU» (first name unknown), poiché tali voci vengono riportate nella MRZ del titolo di soggiorno.

Le parti del nome che secondo il diritto straniero applicabile **non fanno parte del nome ufficiale** (nome di alleanza, indicazioni di discendenza, nome d'uso ecc.) non devono essere registrate; se necessario, possono essere registrate come identità secondarie aggiuntive.

Non fanno parte del nome ufficiale:

- nomi o parti di nomi il cui impiego è conforme all'usanza, ma che secondo il diritto straniero applicabile non fanno parte del nome ufficiale (p. es. in Francia: épouse de..., nome di alleanza con effetto puramente consuetudinario);
- aggiunte che secondo il diritto straniero applicabile non hanno funzione di nome e possono essere aggiunte o omesse a piacere, p. es. «y» (Spagna), «in» (Italia), «ben» (Paesi arabi);
- titoli nobiliari e onorifici: in Svizzera non sono considerati parti integranti del nome ufficiale, nemmeno qualora lo siano secondo il diritto straniero.

È possibile rettificare i nomi solo se è evidente che sono stati registrati in modo errato. Non è invece lecito modificare la sequenza dei nomi.

Le specificità di ogni Paese per quanto riguarda i nomi sono descritte nei [promemoria sui Paesi della SEM](#)².

3.2 Caratteri speciali e trascrizione

Per tutti i registri federali delle persone in Svizzera viene utilizzato il set di caratteri uniforme secondo la norma «ISO 8859-1 + Latin Extended-A»³, in modo che, salvo rare eccezioni, sia possibile indicare **tutti i caratteri speciali delle lingue europee**.

I nomi in caratteri non latini vanno registrati secondo il **principio della trascrizione**, salvo qualora siano disponibili documenti d'identità in alfabeto latino rilasciati dal Paese d'origine. Siccome esistono diversi tipi di trascrizione per gli alfabeti non latini, occorre consultare i [promemoria sui Paesi della SEM](#)⁴. Se sono disponibili documenti d'identità con trascrizione inglese e francese, prevale la versione inglese.

¹ https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/weitere_weisungen/laendermerkblaetter.html

² https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/weitere_weisungen/laendermerkblaetter.html

³ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/register/personenregister/registerharmonisierung/nomenklaturen.html>

⁴ https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/weitere_weisungen/laendermerkblaetter.html

4. Registrazione di altri dati anagrafici

4.1 Informazioni riguardanti la nascita

I nomi dei genitori nonché il Paese e il luogo di nascita devono essere registrati sulla base dei documenti presentati. Solo se non sono disponibili o se non è possibile procurarsi i documenti, i nomi dei genitori possono essere registrati in base alle indicazioni fornite dalla persona straniera.

Nel settore dell'asilo, il Paese di nascita corrisponde alla cittadinanza o nazionalità al momento della nascita. Dev'essere registrato obbligatoriamente, ma non costituisce prova dell'identità.

4.2 Data di nascita

La data di nascita va registrata, in virtù dell'accertamento dell'identità, secondo il calendario gregoriano nella forma **GG.MM.AAAA** (GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno) e deve corrispondere esattamente alla data di nascita contenuta nel documento di viaggio nazionale.

Se la data di nascita è **incompleta** dev'essere registrato un compleanno fittizio al 1° gennaio.

Se la data di nascita è **completamente sconosciuta**, nel campo dati occorre riportare l'indicazione «01.01.1800».

4.3 Nazionalità

L'Ufficio federale di statistica UST gestisce l'elenco degli Stati e territori⁵ utilizzato nell'Amministrazione federale. La nazionalità deve essere registrata secondo il documento di viaggio, se disponibile, e sulla base dell'**accertamento dell'identità effettuato**.

Per gli apolidi o le persone di origine sconosciuta o provenienti da uno Stato non riconosciuto dalla Svizzera e non figurante nell'elenco di Stati a scelta, valgono le seguenti regole speciali:

- il codice «**999 Stato sconosciuto**» (codice ISO XXX) va inserito se non è chiaro quale sia lo Stato d'origine della persona o le indicazioni sull'origine fornite sono poco credibili;
- il codice «**998 Apolide**» (codice ISO XXA) può essere inserito solo in caso di apolidi riconosciuti dalla Svizzera (solo in presenza della corrispondente decisione della SEM). Una persona riconosciuta come apolide da un altro Stato è registrata con il codice «999 Stato sconosciuto»;
- il codice «**997 Senza nazionalità**» (codice XXO nel SIMIC) è inserito in caso di persone del settore dell'asilo la cui origine è sostanzialmente nota, ma per le quali, in base agli atti a disposizione, si deve partire dal presupposto che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato d'origine o di un altro Stato, oppure che non provengono da uno Stato ufficialmente riconosciuto dalla Svizzera.

Doppia cittadinanza

⁵ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/basi-statistiche/stgb.html>

Se una persona ha più cittadinanze (p. es. di uno Stato terzo e di uno Stato UE/AELS), va registrata quale identità principale l'identità accertata in modo sicuro con la cittadinanza che assicura alla persona il miglior statuto giuridico nel processo di migrazione in Svizzera. Nel settore della LStrl l'identità con l'altra cittadinanza va registrata nel campo appositamente previsto a tal fine «Nazionalità 2», oppure, se del caso, nel settore dell'asilo quale identità secondaria.

4.4 Registrazione del sesso

4.4.1 Prima registrazione del sesso

Il sesso deve essere registrato secondo l'**ordine binario di genere (maschio/femmina)** valido in Svizzera sulla base dell'accertamento dell'identità effettuato (v. cap. 2.1).

Al momento **non esiste la possibilità** di registrare una **terza categoria di sesso** per le persone che non si attribuiscono né all'uno né all'altro sesso. Questo vale anche per le persone con identità trans o con una variante dello sviluppo del genere.

Una persona il cui documento di viaggio indica, nello specifico, un **sesso «X»** deve essere informata che per la registrazione nel SIMIC deve scegliere un sesso all'interno dell'**ordine binario di genere (maschio/femmina)**. Ne consegue che la voce nel SIMIC non corrisponde alle informazioni contenute nel documento di viaggio nazionale. Pertanto, alla voce «Nota» della schermata del permesso, occorre inserire l'**annotazione «Sesso secondo il documento di viaggio: X»**. Nel caso di una persona richiedente l'asilo, occorre chiedere al supporto SEM di «sbloccare» la persona. Durante il processo di allestimento del permesso, occorre selezionare l'osservazione complementare corrispondente. Questa nota o l'osservazione complementare è stampata sul retro del titolo di soggiorno (permesso rilasciato in virtù del diritto in materia di stranieri o d'asilo).

4.4.2 Modifica del sesso e del nome

Dal 1° gennaio 2022, le persone con identità trans o con una variante di sviluppo del genere possono **cambiare** rapidamente e in modo non burocratico **il proprio sesso e nome iscritti nel registro dello stato civile svizzero** all'interno dell'ordine binario di genere (maschio/femmina)⁶. In linea di principio, oltre ai cittadini svizzeri, anche qualsiasi persona straniera domiciliata in Svizzera può far cambiare il sesso iscritto nel registro dello stato civile. Anche la residenza in Svizzera durante una procedura di asilo in corso, disciplinata solo a livello procedurale, soddisfa il requisito del domicilio svizzero.

Se una persona straniera viene iscritta nel registro dello stato civile svizzero con i suoi dati attuali, non deve dimostrare nuovamente i suoi dati già registrati. Se i dati di una persona straniera non sono ancora registrati nel registro dello stato civile o non sono più attuali, devono essere prima registrati o aggiornati.

Su richiesta, l'ufficio di stato civile competente informa la persona straniera interessata circa i documenti necessari a tal fine, i quali generalmente devono essere disponibili in originale e non devono essere più vecchi di sei mesi. Di norma, devono essere autenticati e, se non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera, tradotti. Per la dichiarazione di cambiamento di sesso occorre presentare un documento d'identità valido e la prova del domicilio in Svizzera.

Se una persona straniera non possiede i documenti necessari per l'iscrizione nel registro dello stato civile e se non si può ragionevolmente aspettarsi che se li procuri, l'unica opzione

⁶ <https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85588.html>

è quella di promuovere un'azione ai sensi dell'articolo 42 del Codice civile (azione per decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione).

Per modificare il sesso e il nome nel SIMIC si procede come segue.

1. Documento nazionale d'identità o di viaggio modificato

Se la persona può presentare un documento d'identità o di viaggio modificato, l'**identità «secondo il documento di viaggio»** viene adattata di conseguenza. Se esiste un permesso attivo, il sesso e il nome devono essere modificati tramite la maschera del permesso.

2. Prova in base al registro svizzero dello stato civile Infostar

Se la persona può presentare una **prova in base al registro svizzero dello stato civile**, l'identità è modificata come segue:

- nel SIMIC esiste già un'**identità secondo il registro dello stato civile**: l'identità in essere è adattata «secondo il registro dello stato civile» ed è rilasciato un nuovo permesso
- nel SIMIC esiste un'**identità secondo il documento di viaggio**: l'identità principale è adattata con genere d'identificazione «secondo il registro dello stato civile» ed è rilasciato un nuovo permesso. Ne consegue che la registrazione nel SIMIC non corrisponde alle informazioni contenute nel documento d'identità o di viaggio. Pertanto, alla voce «Nota» della maschera del permesso, occorre aggiungere l'annotazione «Genere secondo lo stato civile: M [o] F». Nel caso di una persona richiedente l'asilo, occorre chiedere al supporto SEM di «sbloccare» la persona. Durante il processo di allestimento del permesso, occorre selezionare l'osservazione complementare corrispondente (v. cap. 4.4.1 Prima registrazione del sesso).

Se esiste un permesso attivo, la modifica del genere d'identificazione, del genere e del nome deve essere effettuata tramite la maschera del permesso

Attenzione:

se cambia unicamente il genere della persona e non, invece, il suo nome, prima di modificare l'identità occorre registrare manualmente, per la storicizzazione, un'identità secondaria aggiuntiva **con il genere iniziale** e con il tipo di identità precedente (secondo indicazione / secondo registro dello stato civile / secondo documento di viaggio).

Maggiori informazioni sul cambiamento del sesso sono reperibili sul sito Internet dell'UFG⁷.

4.5 Nota di contestazione

Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali relativi all'identità principale, occorre aggiungere una **menzione** che ne rilevi il carattere contestato (cfr. art. 41 cpv. 4 LPD). Se dalla rettifica richiesta o prevista d'ufficio emerge che è più verosimile che a essere corretti siano i dati attualmente registrati, questi sono conservati con una nota di contestazione. Viceversa, se è più probabile che siano i nuovi dati a essere corretti, quelli attuali sono rettificati e corredati di una nota di contestazione. La decisione di apporre una nota di contestazione avviene d'ufficio e a prescindere da una corrispondente richiesta.

Solo la SEM può inserire una nota di contestazione nei **campi di dati seguenti**: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile, luogo di nascita in Svizzera, luogo di nascita all'estero.

⁷ <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/zivilstand/faq/geschlechtsaenderung.html>

Una nota di contestazione riguardante identità «secondo il registro dello stato civile» non è ammessa giacché i dati si basano su un'iscrizione nel registro dello stato civile.

5. Accertamento dell'identità

L'accertamento dell'identità è finalizzato alla constatazione dell'identità esatta e corretta della persona in vista dell'espletamento materialmente corretto e sicuro delle pratiche migratorie che la concernono. Serve inoltre a evitare le registrazioni multiple di persone nel SIMIC.

L'identità è accertata in base:

- ai documenti prodotti;
- ai dati segnaletici biometrici (confronto delle impronte digitali o dell'immagine del volto);
- a indicazioni fornite dalla persona;
- a rapporti della polizia e delle autorità incaricate dei controlli alla frontiera

5.1 Iter in caso di dubbi circa l'identità

In caso di dubbi circa l'identità di una persona vi sono diversi modi possibili di procedere all'accertamento:

- confronto dattiloskopico: confronto delle impronte digitali con i dati contenuti in AFIS, EURODAC e C-VIS /ORBIS. In caso di corrispondenza, la persona può essere identificata in base a un rilevamento delle impronte digitali anteriore e associata alle indicazioni relative all'identità già note (cognome, nome, data di nascita ecc.);
- confronto dell'immagine del volto;
- confronto della firma;
- confronto di atti;
- accertamento dell'identità presso servizi nazionali e autorità estere;
- colloqui, audizioni;
- perizia Lingua;
- esame dei documenti.

5.2 Tracciabilità dei cambiamenti d'identità

Le identità registrate sono conservate e possono essere cancellate solo in casi eccezionali (p. es. abuso d'identità, errore di registrazione). Ogni modifica delle identità deve essere documentata in modo verificabile.

5.3 Iscrizioni nel registro dello stato civile svizzero Infostar

Eccettuata l'indicazione sulla cittadinanza straniera, i dati sullo stato civile documentati nel registro dello stato civile in occasione della registrazione di una persona straniera e aggiornati a seguito di una successiva registrazione di eventi fanno **piena prova** dell'accertamento dell'identità (cfr. art. 9 cpv. 1 CC). Tale identità è sempre ripresa nel SIMIC quale identità principale (genere d'identificazione «secondo il registro di stato civile»). Lo stesso vale per gli elementi singoli dei dati dello stato civile incompleti. Si veda

la direttiva UFSC numero 10.08.10.013⁸ del 1° ottobre 2008 (stato: 1° gennaio 2011), n. 4.1.

Se uno straniero figura nel registro dello stato civile svizzero ed è dimostrato che il nome ufficiale ivi registrato non corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero (identità del passaporto diversa da quella indicata nel registro dello stato civile), il chiarimento delle divergenze incombe, in linea di principio, alla persona che ha modificato i dati o incaricato altri di farlo. Secondo quanto deciso dal Tribunale amministrativo federale, a seconda delle circostanze è possibile, in caso d'indicazione del nome divergente, **riprendere l'identità «secondo il documento di viaggio» quale identità principale e l'identità «secondo il registro di stato civile» quale identità secondaria**⁹. Questo a condizione che sia prodotto l'originale di un documento di viaggio con fotografia autentico, valido e intestato alla persona (v. cap. 2.2).

Gli eventi con una rilevanza per lo stato civile verificatisi in Svizzera (nascita, riconoscimento di un figlio, adozione, matrimonio, unione domestica registrata, decesso) sono registrati o modificati nel SIMIC conformemente alla pertinente notifica dell'ufficio dello stato civile (art. 51 OSC; genere d'identificazione «secondo il registro di stato civile»).

Se una nascita avvenuta in Svizzera non è comunicata entro tre settimane alla SEM la registrazione nel SIMIC può avvenire in base a una **«Conferma di stato civile della notificazione della nascita»** (genere di identificazione «su informazione»). La persona deve procurarsi questa conferma di nascita perso l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita del figlio e consegnarla alle autorità preposte alla migrazione. I dati dello stato civile contenuti nella conferma sono provvisori. In seguito alla ricezione della comunicazione di nascita effettuata dall'Ufficio dello stato civile, i dati personali vanno obbligatoriamente verificati ed eventualmente adeguati (si veda la direttiva UFSC numero 10.19.03.014¹⁰) e il genere d'identificazione dev'essere modificato in «secondo il registro di stato civile».

5.4 Trattamento di persone inattive

In linea di principio, l'identità principale delle persone inattive (p. es. perché naturalizzate, decedute o perché hanno lasciato la Svizzera definitivamente) non è più modificata, salvo se è accertata in modo sicuro una nuova identità, diversa dall'identità principale registrata.

5.5 Adeguamenti dei dati personali in presenza di provvedimenti

In presenza di provvedimenti amministrativi in ambito penale (divieto d'entrata, espulsione, allontanamento ecc.), il trattamento dei dati personali nel SIMIC viene bloccato. Il trattamento dei dati personali è possibile solo d'intesa con l'autorità competente per il provvedimento. Le modifiche e le integrazioni dei dati personali con provvedimenti attivi possono essere effettuate solo dalle divisioni Ammissione Dimora (DAD) e Identificazione e controlli di sicurezza (DIC).

Se è stata pronunciata una decisione esecutiva di allontanamento (ossia dopo il passaggio in giudicato o in caso di revoca dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso) l'eventuale

⁸ <https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-08-10-01-i.pdf>.

⁹ Cfr. DTAF [A-3153_2017 del 6 febbraio 2018](#) e DTAF [A-4942/2020 + A-4944/2020 del 5 maggio 2021](#)

¹⁰ <https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-19-03-01-i.pdf>.

modifica dell'identità principale può essere effettuata solo dopo avere consultato e ottenuto il consenso della competente sezione della divisione Ritorno così da non ostacolare l'esecuzione.

Se una persona nei cui confronti è stato disposto un provvedimento presenta una domanda di asilo, tale provvedimento viene automaticamente sospeso. Se la procedura d'asilo si conclude con una decisione negativa o una decisione di non entrata nel merito (NEM), la sospensione viene revocata. Il servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno (SeGDAR) può effettuare autonomamente le modifiche necessarie.

5.6 Identità in caso di domanda d'asilo e traffico di visti constatato

Se dal trattamento di una domanda d'asilo emerge che il richiedente aveva già ottenuto un visto da uno Stato Schengen si possono in linea di massima utilizzare le generalità del visto quale identità principale. Visto che queste generalità non sono considerate accertate in modo sicuro, vanno registrate con il genere d'identificazione «su informazione».

Se nelle indicazioni relative all'identità contenute nel visto si riscontrano divergenze tra la domanda d'asilo e le generalità nel visto, l'ambito specialistico competente può, dopo aver concesso il diritto di essere sentiti e con conoscenza dei fatti, decidere quali indicazioni utilizzare come identità principale. Il rifiuto del visto deve essere motivato (p. es. esibizione di documenti falsificati).

6. Competenza e iter per gli adeguamenti dei dati personali

6.1 Modifica dell'identità principale in caso di divergenze rispetto al registro dello stato civile Infostar

È possibile modificare l'identità principale registrata nel SIMIC e basata su dati dello stato civile documentati nel registro dello stato civile (identificazione «secondo il registro di stato civile») unicamente dopo rettificazione dei dati nel registro dello stato civile e se è disponibile una prova corrispondente sulla base del registro stesso.

In presenza di una prova in base al registro dello stato civile (atto di origine, atto di matrimonio, atto di nascita, atto di morte, certificato di famiglia, certificato di stato civile, certificato relativo allo stato di famiglia registrato, notifica di adozione o di riconoscimento, prova della naturalizzazione o simili) e se non sono interessati dati rilevanti ai fini dell'autorizzazione (dati nel titolo di soggiorno), le modifiche possono essere apportate direttamente dal SeGDII. Quest'ultimo informa le autorità cantonali di migrazione competenti in merito alle modifiche.

6.2 Modifiche di dati personali nel settore della LStrl

La modifica di dati personali nel settore della LStrl compete alle autorità cantonali di migrazione, **eccetto per il caso dei rifugiati riconosciuti**.

I dati personali di persone inattive nel settore della LStrl secondo il capitolo 5.4 possono essere modificati solo in presenza di fondati motivi. Il mandato può essere impartito al servizio Gestione dei dati Immigrazione e integrazione (SeGDII). Anche la divisione Identificazione e controlli di sicurezza (DIC) può effettuare tali modifiche. Il SeGDII notifica alle autorità cantonali di migrazione competenti sia l'avvenuto espletamento sia il rifiuto

delle modifiche. Dal canto loro le autorità migratorie informano se del caso gli ulteriori servizi interessati.

6.3 Modifiche di dati personali nel settore dell'asilo

La modifica di dati personali nel settore dell'asilo (richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati riconosciuti con regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri nonché beneficiari di una protezione temporanea) compete alla SEM.

Su richiesta della persona interessata o d'ufficio, la SEM esamina e decide in merito alle modifiche di dati personali resesi necessarie in seguito alla presentazione di (nuovi) documenti d'identità nazionali validi o di un estratto del registro dello stato civile nonché a un accertamento giudiziario delle generalità oppure a una decisione ufficiale di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 CC. La corrispondente decisione della SEM è comunicata alla persona eventualmente sentita mediante decisione scritta. Se, dopo essere stata sentita, la persona interessata non si esprime entro il termine fissato circa la modifica prevista oppure vi acconsente, si procede alla modifica. L'autorità cantonale di migrazione competente e la persona interessata sono informate dell'avvenuta modifica.

Se la persona interessata contesta la modifica, la decisione se procedere o no alla modifica è presa in base alla situazione dei fatti e agli atti. Tale decisione è comunicata alla persona in questione mediante decisione e copia della stessa è trasmessa per informazione all'autorità cantonale di migrazione.

Per i rifugiati riconosciuti con statuto LStrl, la sezione Soggiorno della divisione Dublino, soggiorno e reinsediamento (DDSR) decide in merito alla modifica dei dati personali e incarica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione di modificare i dati nel SIMIC.

Se durante la procedura d'asilo (interrogatorio/audizione ecc.) l'interessato ha già avuto modo di esprimersi circa la prevista modifica, non occorre più dargli la possibilità di pronunciarsi ulteriormente sulla questione.

La modifica dell'identità principale nel quadro della decisione d'asilo e d'allontanamento di prima istanza deve essere motivata nella decisione d'asilo e figurare obbligatoriamente nel dispositivo. Nel distributore delle copie della decisione, l'autorità di migrazione competente e il servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno (SeGDAR) della SEM sono espressamente informati dell'avvenuta modifica.

6.4 Modifiche in base al risultato di un confronto dattiloskopico o dell'immagine del volto

I collaboratori della DIC effettuano direttamente le modifiche e i complementi concernenti dati personali resisi necessari in base al risultato di un confronto dattiloscopico o dell'immagine del volto oppure ne danno incarico al servizio competente. In caso di fusione di dati personali la DIC incarica il SeGDII dell'esecuzione.

6.5 Modifiche in caso di ricorso durante una procedura in corso

Le decisioni della SEM in materia di modifica dei dati nel SIMIC possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). All'interno della SEM l'unità

che ha emanato la decisione resta sostanzialmente competente per le consultazioni e per l'attuazione della decisione del TAF.

7. Registrazione di documenti d'identità nazionali

Nel caso di persone del settore della LStrl i documenti d'identità nazionali possono essere registrati nei dati sui permessi. Nei documenti d'identità o di viaggio occorre indicare obbligatoriamente il numero del documento e la data di scadenza della sua validità.

Nel caso di persone del settore dell'asilo i documenti del Paese d'origine possono essere registrati nel MIDES e iscritti automaticamente nel SIMIC. I documenti d'identità nazionali trasmessi successivamente devono essere registrati a posteriori nel SIMIC. Nella comunicazione della modifica devono essere compilati possibilmente tutti i campi e va indicato se il documento d'identità nazionale è inserito nel dossier.

Nel caso di persone con procedura inattiva, la sezione Identificazione e controlli di sicurezza Nazionale (SnIN) procede direttamente alla registrazione dei documenti trasmessi alla DIC. In questo contesto, i collaboratori specializzati garantiscono la registrazione dei documenti corredati dei corrispondenti moduli (disponibili quali modelli Stai). Gli originali sono conservati nel dossier cartaceo.

8. Interlocutori

Gli interlocutori menzionati nella presente istruzione sono raggiungibili come segue:

Sezione Formazione, gestione dei test e consulenza agli utenti (SnFGC)	support@sem.admin.ch 058 464 55 40
Servizio Gestione dei dati Immigrazione e integrazione (SeGDII)	ddzi@sem.admin.ch
Servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno (SeGDAR)	ddar@sem.admin.ch
Divisione Dublino, soggiorno e reinsediamento (DDSR)	Administration-Dublin@sem.admin.ch
Divisione Identificazione e controlli di sicurezza (DIC)	identifikation@sem.admin.ch
Divisione Ammissione Dimora (DAD)	aufenthalt@sem.admin.ch
Divisione Ritorno (DR)	rueckkehrpost@sem.admin.ch

9. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Jenny Hutter
Vicedirettrice